



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 10 del 27/02/2026

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026” Delibera di Giunta regionale n. 58 del 27 febbraio 2026. Reg. Gen. 10

Firmato da:

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026”

Art.1

(Avviso bonario)

1. Nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, l'Ufficio regionale competente può inviare Avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del Soggetto passivo e alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'Avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dei dati e delle informazioni di cui l'Amministrazione dispone, anche al fine di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L'Avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.

Art. 2

(Sanzioni amministrative tributarie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali previste per violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (Riforma delle Sanzioni tributarie non penali in materia di Imposte Dirette, di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le violazioni di norme tributarie) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473 (Revisione delle Sanzioni amministrative in materia di Tributi sugli Affari, sulla Produzione e sui Consumi, nonché di altri Tributi Indiretti e successive modifiche).

Art.3

(Accertamento e Riscossione della Tassa automobilistica)

1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento della Tassa automobilistica, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997, sulla base dei dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico o, per i veicoli non soggetti a iscrizione al P.R.A., dai Registri di Immatricolazione (A.N.V.) tenuti dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
2. Nel caso in cui l'Ufficio proceda al recupero della Tassa automobilistica e all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori mediante Avviso di Accertamento, le spese di spedizione e notifica da addebitare al contribuente sono determinate in euro 12,60.

Art. 4

(Modificazioni all'art. 1 Legge regionale 8 agosto 2018 n. 28)

1. All'articolo unico della legge regionale 8 agosto 2018 n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 42 le parole “, fatto salvo quanto previsto al comma 43” sono soppresse;
 - b) il comma 43 è abrogato;
 - c) al comma 44 le parole “dei fatti previsti al comma 43” sono sostituite dalle seguenti: “dei fatti previsti al comma 42” e le parole “salvo prova contraria” sono soppresse;
 - d) al comma 45, le parole “, nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale” sono soppresse;
 - e) il comma 46 è abrogato;
 - f) al comma 47, dopo le parole “è tenuto al pagamento della Tassa automobilistica” sono aggiunte le seguenti: “in solido con il soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.”.

Art. 5

(Ristrutturazione del debito)

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).

Art. 6

(Autorizzazione di nuovo debito)

1. E' autorizzata, per il finanziamento di spese di investimento inserite nel Programma FESR 2021-2027, a titolo di quota parte del cofinanziamento regionale, la contrazione di nuovo debito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nei limiti di euro 143.022.332,44.

Art. 7

(Fondo unico per i beni confiscati)

1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui a comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo II e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 8

(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:
 - a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 -Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 978.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 145.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
 - b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 710.000,00 per l'esercizio 2026, di cui euro 265.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 445.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 9

(Interventi regionali di promozione culturale)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028.

Art. 10

(Sostegno al settore regionale dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per l'anno 2026 di euro 17.000.000,00.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 16.612.400,00, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 387.600,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 11

(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026 un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 12

(Contributo straordinario al Teatro Sannazzaro)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'incendio della struttura è stanziato per l'esercizio finanziario 2026 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 a valere sulla Missione 5 Programma 1 Titolo 2 nel bilancio di previsione 2026 - 2028 in favore del Teatro Sannazzaro quale luogo di alto pregio storico culturale.

Art. 13

(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 6.000.000,00 per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art.14

(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 15

(Interventi sociali e sociosanitari)

1. Le risorse volte ad assicurare le prestazioni sociali e sociosanitarie in ambito regionale sono quantificate in euro 60.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 del bilancio di previsione 2026/2028, di cui:
 - a) euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
 - b) euro 28.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale regionale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, per la quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità o non autosufficienti;
 - c) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ad integrazione delle risorse per la quota sociale delle prestazioni delle persone con disabilità o non autosufficienti di cui alla lettera b);
 - d) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 per la programmazione dei servizi socio-sanitari e sociali regionali.

Art.16

(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) , è dotato di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 17

(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto uno stanziamento complessivo nella misura di euro 750.000,00, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 150.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I per gli orfani di donne vittime di femminicidio ed euro 600.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I per le misure di sostegno a favore delle donne vittime di violenza di genere nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 18

(Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi)

1. È autorizzato il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 19

(Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa)

1. Il Fondo istituito con la Legge regionale n. 25 del 31.12.2024, articolo 27, è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 20

(Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art.21

(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. Al fine di sostenere i percorsi socio educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di euro 250.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2026-2028.

Art. 22

(Disposizioni in materia di Barriere Architettoniche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono stanziati euro 600.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 8, Programma 1 Titolo 2 del Bilancio regionale 2026/2028.

Art. 23

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 24

(Soppressione Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), istituita dalla legge regionale 21 maggio 2021, n. 3, è soppressa.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, la Giunta regionale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'AGEAC.
3. La legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è abrogata.

Art. 25

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo,
rettifiche Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e variazione di bilancio della Regione Campania) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 7 (Allegati all'Assestamento e Variazione di Bilancio) nel "Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2025" (Allegato n. 11), l'importo di euro 150.000.000,00 è imputato alla voce "Debito autorizzato nell'esercizio in corso" in luogo che alla voce "Debito autorizzato dalla Legge in esame";
 - b) la quota di disavanzo riferita all'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020 è riclassificata nell'ammontare del disavanzo al 31.12.2024 come determinato nel rendiconto dell'esercizio 2024.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione.